

COMUNE DI CONFIENZA

Provincia di Pavia

COPIA

AREA PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 191
Data di Registrazione 21-12-2023

OGGETTO: Costituzione fondo annuale risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2023, (CCNL funzioni locali 16 novembre 2022).

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE

Premesso che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie: risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative; risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009)

Considerato che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016 - 2018;

Richiamato l'art.67 del CCNL 21.05.2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente in particolare comma 1 e comma 2, lettere a),b), c), d), e), f), g);

Considerato che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2019 - 2021;

Richiamati gli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:

RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022;

RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente e' costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unita' di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018; poiche' l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse gia' a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota e' utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacita' di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilita' del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacita' di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lettera c) del presente CCNL; in relazione alla finalita' di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1 aprile 1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacita' di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lettera c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lettera b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso,

ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1 aprile 1999, contenuto nell'art. 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lettera b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lettera b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 30.11.2023, recante le linee di indirizzo alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica in ordine alla costituzione e utilizzo del Fondo 2023;

Richiamata la propria determinazione n. 256 del 09.12.2021 con la quale si è proceduto alla costituzione del Fondo anno 2021;

Richiamata la propria determinazione n. 217 del 15.12.2022 con la quale si è proceduto alla costituzione del Fondo anno 2022;

Visto il vigente CCDI parte normativa periodo 2021/2023 del Comune di Confienza;

Dato atto che in materia di contenimento e riduzione della spesa del personale l'attuale quadro normativo fissa i seguenti vincoli:

TETTO DI SPESA DEL PERSONALE IN TERMINI ASSOLUTI:

Art. 1 comma 557 Legge 296/2006 attualmente in vigore

“ Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: *(comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)*

- a) *(lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016)*
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente *(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)*.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (ossia triennio 2011-2013), *(comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014)*”;

Verificato che questo Ente ha rispettato gli equilibri di finanza pubblica per l'anno 2023 come risulta dalla certificazione del Responsabile del servizio Finanziario;

Dato atto che questo Ente ha rispettato per l'anno 2023 i vincoli previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296 s.m.i;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto l'art. 1 comma 456 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) il quale stabilisce che:” A decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.2014 l'ammontare complessivo delle risorse

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”;

Visti, altresì, i criteri indicati dalla Conferenza Regioni-Province Autonome di interpretazione disposizioni d.l. 78/2010;

Considerato che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

Richiamata inoltre la delibera n. 26/2014 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che recita: *“Le risorse del Bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010”;*

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 236 della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) testualmente recita: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7.8.2015 n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;***

Vista inoltre le delibere n. 145/2016 e 205/2016 della Corte dei Conti Lombardia le quali confermano che *“l'entità massima della spesa per trattamento accessorio del personale non può mai superare l'importo fissato per il 2015»*. Detta regola deve ovviamente ritenersi di portata generale. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” deve intendersi –come era stato detto per l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010–«ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l'origine o la provenienza delle risorse se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante»;

ATTESO che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 147/2013;

CONSIDERATO CHE:

- con il D.Lgs.n.75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n.124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs.n.165/2001;
- sempre con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con correlata abrogazione della precedente norma limitativa (art.1, comma 236, della L.n.208/2015);

CONSIDERATO che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs.n.74 e n.75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

- dallo scorso 1° gennaio 2017, con contestuale abrogazione del comma 236 della Legge n.208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016;
- è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate; tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n.19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art.23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 stabilisce al comma 3 che *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 che testualmente recita: *“Salario accessorio e sperimentazione.*

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la

valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il

corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con

esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”

CONSIDERATO inoltre che dal 2015 gli enti sono obbligati a consolidare i tagli effettuati in base alla sopracitata norma e tenuto conto che questo Comune nel quadriennio 2011/2014 ha operato annualmente una riduzione proporzionale ai dipendenti cessati confrontando ogni anno con il 2010;

Vista inoltre la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 02.02.2015 la quale, seppur non destinata agli enti locali, contiene un ragionamento che si può ritenere applicabile a tutte le amministrazioni rientranti nel campo dell'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, e più precisamente, nella scheda tematica G3, che chiarisce: “ **....a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014...** ”;

CONSIDERATO che nell'anno 2016 si è verificata una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio in seguito alla richiesta di collocamento a riposo della dipendente G.P., Istruttore Finanziario, cat. D3 con decorrenza 01.11.2016;

CONSIDERATO che nell'anno 2017 si è verificata una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con determina n. 23 del 20/12/2017 viene prevista l'assunzione di N.A., Istruttore Finanziario, cat. C1 con decorrenza 08.01.2018;

CONSIDERATO che nell'anno 2018 si è verificata una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 24/05/2018 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente C.M., Vigile Urbano, cat. C5 con decorrenza 01.12.2018;

CONSIDERATO che nell'anno 2019, non si è verificata nessuna variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio;

CONSIDERATO che nell'anno 2020, non si è verificata nessuna variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio;

CONSIDERATO che nell'anno 2021, risulta una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 21/05/2021 si è preso atto delle dimissioni e della richiesta di collocamento a riposo del dipendente I.A., Operatore Ecologico, cat. B7 con decorrenza 01.11.2021;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 30/09/2021 viene prevista l'assunzione di C.M., operatore ecologico, cat. B1 con decorrenza 27.10.2021;

CONSIDERATO che nell'anno 2022, risulta una variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio come segue:

- con decorrenza 25/01/2022 il Sig. C.M., operatore ecologico, cat. B1, ha rassegnato le proprie dimissioni;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 30/09/2021 viene prevista l'assunzione di M.R., operatore ecologico, cat. B1 con decorrenza 28.01.2022;

DATO ATTO che nell'anno 2023 non si è verificata nessuna variazione sulla consistenza numerica del personale in servizio;

CONSIDERATO che il secondo comma dell'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017 dispone che dal 1° gennaio 2017 l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia abrogato e che pertanto a far corso da tale data non opera più la riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

RILEVATO inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

VISTA a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato dello scorso 1° settembre 2020 ad oggetto: *“Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019”*;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2022 e che pertanto alla data della presente non è necessario procedere ad alcun adeguamento;

VISTO E CONSIDERATO che l'art. 67 comma 1 stabilisce che il Fondo di cui al comma 1 è incrementato “di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento a personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data” si è proceduto alla quantificazione dei seguenti incrementi stipendiali:

- anno 2016 €. 61,00
- anno 2017 €. 124,00
- anno 2018 €. 273,00
- anno 2019 €. 295,00

e pertanto è stato necessario procedere alla rideterminazione dei fondi degli anni 2016 e 2017 e ad inserire l'incremento per gli anni 2018 e 2019 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

VISTO E CONSIDERATO che l'art. 67 comma 1 stabilisce che il Fondo di cui al comma 1 “è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari ad €. 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31.12.2015 a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019” dando atto che i dipendenti in servizio al 31.12.2015 risultavano essere 26 si

procede alla quantificazione dell'incremento in €. 2.163,20 ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2019 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

VISTO E CONSIDERATO che l'art. 79 comma 1 lett. b) stabilisce che il Fondo "è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021, si applica quanto previsto al comma 5. Dando atto che i dipendenti in servizio al 31.12.2018 risultavano essere 22 si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 338,00 ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2023 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

VISTO E CONSIDERATO che l'art. 79 comma 1 lett. d) stabilisce che il Fondo "è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Pertanto si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 221,00 ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2023 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

VISTO E CONSIDERATO che l'art. 79 comma 1 bis stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. Pertanto si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 295,00 (periodo 01/04/2023-31/12/2023) ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2023 con successiva quantificazione rapportata ad anno intero per i fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

CONSIDERATO INOLTRE che l'art. 79 co. 5 stabilisce che le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lettera b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lettera b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita. Si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 676,00 per gli anni 2021-2022 quota una tantum inserita in parte variabile ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2023;

CONSIDERATO CHE la Corte dei Conti – Sezione Autonomie con Deliberazione n. 6/2018 ha chiarito quanto segue: *“Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”*.

RICHIAMATO l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO CHE l'art 1 comma 1091 della Legge 145/2018 dispone quanto segue: "Ferma restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione."

RICHIAMATI il vigente Regolamento sugli incentivi al potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale e il vigente Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 32 del 12.05.2023 di approvazione del P.I.A.O 2023-2025 come successivamente integrata dalla D.G. n. 79 del 30.11.2023;

PRESO ATTO degli indirizzi in ordine alla destinazione del Fondo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 30.11.2023 sotto riportati:

- ✓ destinare una quota adeguata di risorse al finanziamento della *performance* organizzativa e individuale, da erogare al personale in applicazione delle disposizioni riportate dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;
- ✓ stabilire che la maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 81 del CCNL 2019-2021 venga destinata a non oltre il 20 % del personale valutato;
- ✓ disciplinare l'istituto delle progressioni economiche, nell'ambito dei parametri e criteri di riferimento stabiliti dal CCNL 16 novembre 2022, in modo da assicurare la valorizzazione del merito, stabilendo al riguardo in anni DUE il periodo minimo di permanenza nell'ultima posizione economica acquisita per poter partecipare alla procedura selettiva per l'assegnazione dei differenziali stipendiali e destinando per l'anno 2023 a tale istituto l'importo di €. =;
- ✗ destinare l'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018, alla remunerazione delle attività esposte a rischi - e, pertanto, pericolose o dannose per la salute -, disagiate o implicanti il maneggio dei valori, purché svolte in via continuativa;
- ✓ prevedere una quota adeguata di risorse da destinare alla remunerazione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021, valorizzando in tale ottica i dipendenti incaricati;
- ✓ utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse, unitamente alle risorse di parte variabile, per il finanziamento delle varie indennità contrattuali, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, così da realizzare le finalità del D.Lgs.n.150/2009 e s.m.i. e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi
- ✓ rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 81 del CCNL 16.11.2022;

Dato atto che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Specificato che, nelle more della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 si è proceduto all'applicazione dell'accordo decentrato vigente con le modalità e con gli importi ivi fissati;

Visti D.Lgs n. 165/2001;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1 Le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 Verificato che questo Ente ha rispettato gli equilibri di finanza pubblica per l'anno 2023 come risulta dalla certificazione del Responsabile del servizio Finanziario tutte le misure per rispettare gli equilibri di finanza pubblica;

3 Di dare atto che questo Ente ha rispettato per l'anno 2023 i vincoli previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296 s.m.i;

4 Di dare atto che negli anni 2015 e 2016 si è verificata n. 1 cessazione sulla consistenza numerica del personale in servizio e negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 sono intervenute complessivamente n. 2 cessazioni e n. 2 assunzioni;

5 Di dare atto che gli importi relativi alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali sono stati quantificati come segue:

- anno 2016 €. 61,00
- anno 2017 €. 124,00
- anno 2018 €. 273,00
- anno 2019 €. 295,00

e pertanto è stato necessario procedere alla rideterminazione dei fondi degli anni 2016 e 2017 e ad inserire l'incremento per gli anni 2018 e 2019 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito

6 Di dare atto che l'art. 67 comma 1 stabilisce che il Fondo di cui al comma 1 "è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari ad €. 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31.12.2015 a decorrere dal 31.12.2018, a valere dall'anno 2019" dando atto che i dipendenti in servizio al 31.12.2015 risultavano essere 5 si procede alla quantificazione dell'incremento in €.416,00 ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2019 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

7 Di dare atto che:

- l'art. 79 comma 1 lett. b) stabilisce che il Fondo "è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021, si applica quanto previsto al comma 5. Dando atto che i dipendenti in servizio al 31.12.2018 risultavano essere 5 si procede alla

quantificazione dell'incremento in €. 338,00 ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2023 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;

- l'art. 79 comma 1 lett. d) stabilisce che il Fondo "è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Pertanto si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 221,00 ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2023 e nei fondi degli anni successivi fino a contraria disposizione in merito;
- l'art. 79 co. 5 stabilisce che le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lettera b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. E' possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lettera b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita. Si procede alla quantificazione dell'incremento in €. 676,00 per gli anni 2021-2022 quota una tantum inserita in parte variabile ed all'inserimento di tale posta nel Fondo Risorse decentrate anno 2023;

8. Di dare inoltre atto che gli incrementi di cui all'art. 79 commi 1 e 2 sopra indicati **non sono soggetti al vincolo** posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017

9 Di dare atto che gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, **non sono soggetti al vincolo** posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 e che nel Fondo risorse decentrate 2023 viene inserito un importo presunto la cui esatta quantificazione avverrà con successivo atto;

10 Di dare atto che gli incentivi disciplinati dall'art. 1 co. 1091 della L. 145/2018 **non sono soggetti al vincolo** posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 e che nel Fondo risorse decentrate 2023 viene inserito un importo presunto la cui esatta quantificazione avverrà con successivo atto;

11 Di dare atto che i compensi ISTAT di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018 **non sono soggetti al vincolo** posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 e che nel Fondo risorse decentrate 2023 viene inserito un importo presunto la cui esatta quantificazione avverrà con successivo atto;

12 Di dare atto che non è intenzione di questa Amministrazione comunale attivare progressioni economiche all'interno delle aree per l'anno 2023;

13 Di costituire, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 79 del CCNL del 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, come da prospetti Allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

14 Di quantificare il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 per il personale non dirigente di parte stabile in €. 18.359,00.

15 Di dare atto che a seguito del consolidamento delle decurtazioni del Fondo anni 2011-2014 e della decurtazione di cui al precedente punto 15 il Fondo risorse decentrate anno 2023 ammonta ad €. 20.580,00 come da Allegato B:

Risorse stabili €. 18.359,00

Risorse variabili: €. 2.221,00

16 Di dare atto del rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art 81, del CCNL 16.11.2022;

17 Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti la spesa del personale oltre che nei pertinenti capitoli di spesa afferenti singole opere o lavori, servizi e forniture, dando atto che sussiste la relativa copertura contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZANOTTI FRAGONARA MICHELE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 151 del T.U. - D. Lgs 18 Agosto 2000 N. 267.

Osservazioni:

Data visto regolarità

Contabile-esecutiva:21-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to NATALE ANGELA GIOVANNA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Confienza, 21-12-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fazia Mercadante Umberto